

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Competenza per connessione

#### La decisione

Competenza per connessione - Conflitto di competenza - Competenza per territorio - Vincolo della continuazione - Naturalità e precostituzione del giudice - Giurisprudenza di legittimità (Cost., art. 25; C.p.p., artt. 9, 12, 15, 16, 28; C.p., art. 81 co. 2).

*I reati fine di cui al processo, commessi nell'area lombarda e milanese, per la particolare natura degli stessi e per la particolare aggravante contestata, sono di competenza del Gip del Tribunale di Milano. Infatti, secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la connessione oggettiva ex art. 12, lett. b), c.p.p. fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione ex art. 81, co. 2, c.p. fra distinte fattispecie di reato è idonea a determinare lo spostamento della competenza solo nel caso in cui il disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi. Diversamente esso produce i suoi effetti solo dal punto di vista sostanziale per quanto attiene alla determinazione della pena, giacchè l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 13 ottobre 2015 (ud. 18 settembre 2015) - CHIEFFI, *Presidente* - BONITO, *Relatore* - CORASANITI, *P.G. (diff.)* Confl. Comp. GUP TR. Milano (*Ricorr.*) nei confronti di GUP TR. Caltanissetta - T.G.

#### Il commento

1. La questione in esame trae origine da un caso di conflitto negativo dovuto alla ricusazione della competenza a *ius dicere* da parte di entrambi i giudici precedenti. Specificamente, la rimessione al Supremo Collegio aveva ad oggetto la scelta tra l'applicazione del criterio di competenza territoriale del *locus commissi delicti* (segnatamente del criterio suppletivo di cui all'art. 9, co. 1, c.p.p.), o il riconoscimento dell'operatività della competenza per connessione ex art. 12, lett. b), c.p.p. fondata sul vincolo della continuazione di cui all'art. 81, co. 2, c.p. con conseguente spostamento di competenza ex artt. 15 e 16 c.p.p.

Si chiedeva, in tale ultima ipotesi, che il nesso *de quo* fosse riconosciuto anche a carico dei coimputati ai quali non era stato attribuito il reato associativo per cui solo alcuni di loro erano stati giudicati separatamente.

Il giudice di legittimità, con la decisione in commento, ha confermato

l'impostazione generale ormai consolidata, per cui la continuazione, eccettuati i casi di fattispecie monosoggettive e concorsuali in cui però vi sia identità del disegno criminoso comune a tutti i compartecipi, non può determinare attribuzione e spostamento di competenza ai sensi degli artt. 15 e 16 c.p.p., con la conseguenza che gli effetti del vincolo di cui all'art. 81, co. 2, c.p.p. si riverberano “solo” sulla determinazione della pena<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Ex multis*, Cass., Sez. I, 9 gennaio 2013, B.G., in *Mass. Uff.*, n. 254924; in dottrina cfr. MACCHIA, in *Comm. nuovo C.p.p.*, a cura di Amodio, Dominioni, Milano, 1989, I, 89.

È ormai unanimamente riconosciuto<sup>2</sup> il principio per cui la continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza ai sensi dell'art. 12 lett. b) e 15 co. 2 c.p.p. solo nel caso in cui gli episodi, uniti agli altri dall'identità del disegno criminoso, riguardino gli stessi imputati; infatti, qualora questa sovrapposizione non sussista, o sia solo possibile, l'interesse di un imputato alla celebrazione unitaria non può costituire un *vulnus* del diritto degli altri al riconoscimento dell'attribuzione di competenza in via ordinaria al giudice naturale<sup>3</sup>.

L'applicazione restrittiva dell'istituto trova la propria giustificazione nel rilievo per cui l'operatività della connessione per effetto della continuazione, rispondendo ad un'esigenza di unitarietà probatoria, va limitata ai casi in cui la composizione monosoggettiva dei concorrenti sia rimasta invariata in tutti gli episodi connessi<sup>4</sup>. Ne discende che, al di fuori di tale ipotesi, alla connessione per continuazione non può essere riconosciuta rilevanza processuale, ma esclusivamente sostanziale. In un siffatto contesto, gli interessi coinvolti, tutti costituzionalmente tutelati, risultano molteplici, ed in assenza di un criterio gerarchico predeterminato, si rivela necessario rinvenire un canone ermeneutico al fine di contemperarli cosicché, all'espansione di uno corrisponda un sacrificio più che proporzionale dell'altro. Gli interessi di riferimento qui sono, da un lato, quella alla salvaguardia del principio di naturalità del giudice, dall'altro, quello alla completezza dell'accertamento e, infine, l'interesse sociale rispondente al diritto delle parti ad una celere definizione del processo. Un sistema processuale che privilegiasse al massimo la contestualità degli accertamenti sacrificerebbe la conclusione del processo a causa della lentezza nel susseguirsi dei passaggi finalizzati al raggiungimento della conclusione<sup>5</sup>.

Nel caso in cui non possa operare la connessione, non può tuttavia escludersi che tra i procedimenti ed i relativi reati intercorrano nessi rilevanti ad altro fine, con la conseguenza che, quando rispetto ad un imputato più reati appaiano unificabili in virtù del vincolo dell'art. 81, co. 2, c.p., quest'ultimo

<sup>2</sup> Pur dopo alcune incertezze: cfr. RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale: dalla competenza al riparto di attribuzioni*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da Spangher, I, *Soggetti e atti*, I, I soggetti, a cura di Dean, Torino, 2009, 81 ss.

<sup>3</sup> In tal senso, *ex multis* Cass., Sez. IV, 17 gennaio 2006, L.S.M.E., in *Cass. pen.*, 2007, 3401; Id., Sez. I, 12 novembre 1999, Zagara, in *Riv. pen.*, 2000, 506; Id., 2 dicembre 1998, Archinà, in *Cass. pen.*, 1999, 3483; Id., 8 giugno 1998, Sama, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1998, 737.

<sup>4</sup> MASUCCI, *La competenza per connessione determinata dalla continuazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 659.

<sup>5</sup> KALB, *Il processo per le imputazioni connesse*, Torino, 1995, 13.

possa trovare comunque una rideterminazione della pena ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in sede esecutiva, senza subire nessun pregiudizio sostanziale dovuto al mancato riconoscimento della connessione<sup>6</sup>.

2. Va ricordato come nella versione originaria della lett. b) dell'art. 12 c.p.p. si contemplavano come situazioni rilevanti quella del concorso formale di reati e quella del concorso materiale quando le condotte fossero poste in essere in unità di tempo e di luogo con una espressione di non agevole interpretazione. Nessun cenno veniva fatto all'ipotesi del reato continuato, la quale dunque rilevava ai fini della connessione solo nella particolare sotto-ipotesi in cui i vari delitti che compongono il programma criminoso siano commessi in tempi e sedi alquanto ravvicinati. Solo con il D.L. 20 novembre 1991, n. 367 nella lett. b) venne introdotto il caso del reato continuato con espresso riconoscimento del vincolo, secondo la formula «più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso». Ne discende che nelle ipotesi di continuazione, la competenza territoriale viene determinata ai sensi dell'art. 16 c.p.p. facendo riferimento al reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo<sup>7</sup>.

Tale modifica eliminava le ambiguità interpretative della formula previgente, migliorando il tasso di determinatezza del criterio di competenza. Del resto la storia normativa dell'istituto attraverso i codici è segnata da un percorso di progressivo adeguamento ai principi generali, anche costituzionali, in tema di competenza a giudicare. Nel Codice Rocco - in cui la connessione provocava lo spostamento di competenza solo nella misura in cui consentisse il cumulo dei giudizi - l'ampia discrezionalità lasciata all'apprezzamento del giudice in ordine all'applicabilità del criterio, la molteplicità dei casi di operatività e la loro tendenzialmente incerta tipizzazione, tradivano le logiche di chiarezza interpretativa necessarie alla garanzia del principio di cui all'art. 25 della Carta fondamentale. Indispensabile presidio di tutela è costituito dalla elisione di scelte potenzialmente arbitrarie in ordine alla attribuzione della competenza ed al suo eventuale spostamento. Proprio l'esigenza di porre rimedio a tali criticità ha condotto il legislatore del 1988 a portare la connessione sul medesimo piano di valore rispetto alla competenza per materia e per territorio, quale criterio di determinazione del giudice naturale

<sup>6</sup> RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale*, cit, 84.

<sup>7</sup> MASUCCI, *La competenza per connessione determinata dalla continuazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 647.

sulla base di elementi prefissati ed affrancandola, in tal modo, dalla pretesa propedeuticità alla riunione dei processi<sup>8</sup>.

La novella del 1991 generava tuttavia altri problemi, poiché questa nuova ipotesi realizza una connessione monosoggettiva che può combinarsi con le ipotesi di cui alle lett. *a)* e *c)*, generando una competenza unitaria per tutti i processi connessi. Ecco perché la giurisprudenza ha ristretto interpretativamente l'ambito applicativo di tale ipotesi di connessione per continuazione al caso della fattispecie monosoggettiva e a quello delle fattispecie plurisoggettive in cui il disegno criminoso sia comune a tutti.

Qualora nella determinazione del giudice competente trovasse applicazione unicamente il legame relativo a reati addebitabili ad un solo imputato, risulterebbe innegabilmente compromesso il principio costituzionale di cui all'art. 25, co. 1, Cost. Si potrebbe verificare cioè che un imputato, chiamato a rispondere di un solo reato, possa essere sottratto al proprio giudice naturale, determinato in relazione a quel reato, in quanto un coimputato sia chiamato a rispondere anche o solo di un reato diverso commesso altrove ma in concreto prevalente, *ex art. 16 c.p.p.*, ai fini della determinazione della competenza.

In altri termini, nessuno spostamento di competenza può essere legittimamente operato nei confronti di un imputato in virtù di un elemento soggettivo a lui estraneo<sup>9</sup>. E la lettura "armonizzante" degli interessi in gioco deve fungere da canone interpretativo per tutte le ipotesi dell'art. 12 c.p.p., siano esse concretamente riferibili al concorso formale, alla continuazione od al nesso teleologico.

L'impostazione confermata dalla massima in esame, va insomma condivisa, per più di una ragione: attua al meglio la garanzia di cui all'art. 25, co. 1, Cost.; assicura l'ordinato e più celere svolgersi dei giudizi che sarebbe diversamente turbato da spostamenti anomali finalizzati a favorire uno degli imputati; rispetta il limite dell'utilità complessiva della connessione<sup>10</sup>.

---

<sup>8</sup> ZAGREBELSKY, *Art. 12*, in *Comm. nuovo C.p.p. Chiavario*, Torino, 1989, I, 91 ss.

<sup>9</sup> RICCIARELLI, *L'esercizio della funzione giurisdizionale*, cit., 81 ss.

<sup>10</sup> BIELLI, *Competenza per connessione*, Siena, 1983, 67.